

Quindi a me pare che l'onorevole deputato Mancini non abbia ragione ad insistere nella sua opposizione all'aumento richiesto dal ministro e consentito dalla maggioranza della Commissione.

**PRESIDENTE.** Metto a partito il proposto aumento da sessanta a sessantasei milioni.

(Dopo prova e controprova, è ammesso).

Se gli onorevoli Molfino e Ferraris che hanno proposto emendamenti aggiuntivi non ci hanno difficoltà, metterei a partito l'articolo; se poi si oppongono, darò loro la parola perchè li svolgano adesso.

**MOLFINO.** Se non ispiace al signor presidente ed alla Camera, io desidererei di svolgerlo subito.

**PRESIDENTE.** Va bene.

Il deputato Molfino ha proposto questo alinea in aggiunta:

« Il criterio però desunto dagli introiti doganali e diritti marittimi, stabilito coll'alinea *d*) dell'articolo 2 di detta legge, da un *decimo* nel 1875 è ridotto ad un *ventesimo* e l'altro *ventesimo* sarà aggiunto al criterio della popolazione. »

L'onorevole Molfino ha la parola.

**MOLFINO.** La Camera non giudichi temerità la mia se, dopo la ritirata e la disfatta su tutta la linea degli emendamenti, io infimo fantaccino, poco agguerrito alle battaglie parlamentari, mi presento alla lotta e scendo a combattere una scaramuccia con altro emendamento. Mi affido alla giustizia della mia causa, la quale essendo di quelle che per sè si dimostrano, direi, all'evidenza, mi farà essere brevissimo.

Io premetto che non entrerò più a fare la critica dei criteri. Sia il ministro delle finanze, sia tutti i deputati che sono entrati in quest'argomento, tutti ad una voce sono stati concordi nel dimostrare l'assurdità, od almeno l'inconsequenza che portarono questi criteri. Io mi dispenso adunque da una critica generica.

Ricordo semplicemente alla Camera che quando si discusse la legge del 1864 sulla ricchezza mobile, tanto in un ramo del Parlamento che nell'altro, aspramente combattevasi il criterio delle dogane, quel criterio che desunto dagli introiti doganali e diritti marittimi serve per un decimo a completare le basi sulle quali è imposta la ricchezza mobile. Ma nè nell'una, nè nell'altra Camera gli oppositori a questo criterio poterono riportar vittoria. Le ragioni che si mettevano in campo per combatterlo erano: prima la tenue proporzione della concorrenza di esso a stabilire l'imposta, secondo la provvisorietà del criterio medesimo.

Ora queste due ragioni sono affatto eliminate, perchè la provvisorietà, che ancora si poteva sperare finchè non era rigettato l'emendamento degli onorevoli Rattazzi e Busacca, è pur troppo affatto scomparsa, e noi abbiamo ribadito quello che si è fissato da questa Camera nel 1863.

Parimente la tenuità della somma più non regge, perchè l'adozione testè fatta raddoppia anch'essa, anzi quadruplica ed accresce anche di più la cifra primitivamente stabilita.

Ciò premesso, io ripropongo alla Camera quelle stesse considerazioni che nel 1863 si facevano valere contro la ingiustizia di questo criterio.

Signori, tutti gli altri criteri che compongono le basi sulle quali è stabilita la ricchezza mobile, hanno un carattere generale, mentre invece il criterio delle dogane e dei diritti marittimi pesa esclusivamente su quelle provincie che si trovano sul limite dello Stato. Quindi questo criterio è in sè ingiusto, perchè gli altri colpiscono indistintamente tutti i diversi compartimenti dello Stato; e questo colpisce solo quelle regioni che si trovano in una condizione speciale.

A quest'argomento si fa la seguente obiezione: ma quei compartimenti i quali trovansi in posizione di fruire del beneficio del commercio marittimo o degli introiti doganali, debbono anche per questo capo veder quotizzata la loro ricchezza.

Ma la risposta è facile, o signori, inquantochè, quanto al beneficio del mare, esso è già dai contribuenti pagato mediante i diritti di marina e le tasse marittime. Ma non basta; il commercio aumentato per la circostanza degli introiti doganali, e per la condizione dell'approdo delle navi rende aumentati, ed è colpito dagli altri criteri, tanto del registro quanto delle poste, come anche dell'imposta fondiaria per i caseggiati che servono di magazzini o negozi. Quindi questo criterio è ingiusto.

Si diceva egualmente, ed io ne ho la convinzione, che questo criterio non è esatto, poichè mal si può prender per base il criterio degli introiti doganali per misurare la ricchezza mobile del paese, ove sono pagati, perchè egli è certo, egli è ovvio, che il consumo si fa ben lungi da quello, ed ove anzi il passaggio di queste merci sdoganate non lascia traccia alcuna di beneficio.

Se i riparti fatti con questo criterio confermino il mio asserto e mi diano ragione, io, essendomi prefisso la brevità, non vel dirò: ma già lo dissero gli altri oratori, e lo disse l'onorevole signor ministro quando citava il comune di Tenda, il quale per trovarsi sull'attuale confine dello Stato d'Italia, era assai gravemente e inadeguatamente imposto per questo criterio.

Io quindi spero che la Camera voglia fare buon viso al mio emendamento. Esso ha per effetto non di escludere tutt'affatto questo criterio, ma di modificarlo. Con esso si riduce di metà il criterio stesso della dogana, e si aumenta semplicemente di un quarto sul criterio della popolazione.

Il criterio della popolazione, signori miei, è, a mio giudizio, e a giudizio di molti, il più logico, perchè ove è più agglomerata la popolazione, ivi naturalmente si fanno operazioni di commercio, ivi più specialmente sorge il prodotto che costituisce la ricchezza mobile.

La Camera mi sembra stanca: ho promesso di esser breve, voglio mantenere la mia parola. Domando all'onorevole presidente di mettere ai voti, senz'altro, il mio emendamento.

**SELLA, ministro per le finanze.** Pregherei anzitutto